

DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2016
752/2016/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), RELATIVO ALLA PRATICA DI
CONNESSIONE 106930069

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 15 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Energyka S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità, in data 14 gennaio 2016 (prot. Autorità 1107 del 15 gennaio 2016), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), la soluzione tecnica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione 106930069;
2. con nota del 23 febbraio 2016 (prot. 5446), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 23 marzo 2016 (prot. Autorità 9467 del 30 marzo 2016), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. il 20 aprile 2016 (prot. Autorità 11801 del 21 aprile 2016), il reclamante ha quindi inviato le proprie repliche alla memoria del gestore;
5. con nota del 4 maggio 2016 (prot. 12915), l'Autorità ha, poi, richiesto al gestore alcune informazioni, a cui il gestore ha parzialmente risposto con due note entrambe del 19 maggio 2016 (prot. Autorità 14916 e 14917 del 23 maggio 2016);
6. in data 24 maggio 2016 (prot. Autorità 15371 del 27 maggio 2016), il reclamante ha depositato alcune osservazioni in relazione alle risposte fornite dal gestore;
7. con nota del 13 giugno 2016 (prot. 16747), l'Autorità ha sollecitato il gestore a completare l'invio delle informazioni richieste in data 4 maggio 2016;
8. il 30 giugno 2016 (prot. Autorità 19103 del 5 luglio 2016), il reclamante ha richiesto all'Autorità di disporre l'audizione in contraddittorio prevista dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
9. con nota del 4 luglio 2016 (prot. 19018), l'Autorità ha sollecitato il gestore a trasmettere le informazioni mancanti (richieste il 4 maggio 2016);
10. con successiva nota del 6 luglio 2016 (prot. 19251), l'Autorità ha, dunque, convocato le parti per una audizione, da tenersi in data 12 luglio 2016;
11. il 7 luglio 2016 (prot. Autorità 19456 dell'8 luglio 2016), il gestore ha chiesto all'Autorità di rinviare la fissata audizione, per l'indisponibilità dei propri procuratori;
12. con nota dell'11 luglio 2016 (prot. 19585), l'Autorità ha confermato la data del 12 luglio 2016 per lo svolgimento dell'audizione, in considerazione dell'approssimarsi del termine di conclusione del procedimento;
13. con nota dell'11 luglio 2016 (prot. Autorità 19925 del 12 luglio 2016), il reclamante ha inviato una ulteriore memoria;
14. in data 12 luglio 2016 si è celebrata la suddetta audizione cui ha partecipato il solo reclamante;

15. in data 14 luglio 2016 (prot. Autorità 20486 del 18 luglio 2016), il gestore ha completato l'invio delle informazioni richieste dall'Autorità il 4 maggio 2016, con un ritardo di ben 61 giorni rispetto al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della deliberazione 188/2012/E/com, per l'invio delle informazioni;
16. con nota del 28 novembre 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

17. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la *“soluzione tecnica minima per la connessione”* come la *“soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”*;
 - b) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una *“soluzione tecnica minima”*, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA;
 - c) l'articolo 6, comma 4, che consente al richiedente di indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
 - d) l'articolo 7, comma 4, che obbliga il gestore a prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente, ovvero, qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, a indicare, motivando, la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete; in quest'ultimo caso, lo stesso gestore può proporre soluzioni alternative, nell'ottica di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione;
 - e) l'articolo 31, comma 1, il quale prevede che il soggetto richiedente una connessione in bassa o in media tensione sia tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi in cui ciò sia impossibile a causa della mancata conclusione dei previsti procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore ovvero per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è poi

tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora il mancato inizio dei lavori sia dovuto alla mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi;
- f) l'articolo 31, comma 2, il quale prevede che, qualora i termini di cui all'articolo 31, comma 1, non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore ovvero per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente sia tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione;
- g) l'articolo 31, comma 3, il quale prevede che, qualora la dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 1 o comma 2, non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche ivi previste, il gestore di rete solleciti in tal senso il richiedente, con modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del predetto sollecito, è quindi tenuto ad inviare al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 31, comma 1 o comma 2, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade;
- h) l'articolo 10, comma 5, del TICA, il quale stabilisce che, durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provveda, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, con particolare riferimento alla data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- i) l'articolo 14, comma 1, del TICA, il quale stabilisce che qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

18. In data 20 ottobre 2015, il reclamante presentava al gestore una domanda per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzarsi in località “Masseria La Sala”, nel comune di Brindisi di Montagna (PZ);
19. nella domanda di connessione, il reclamante indicava, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del TICA, un punto esistente della rete elettrica a cui il gestore avrebbe dovuto riferire la soluzione tecnica di connessione;
20. il 7 dicembre 2015, il gestore inviava al reclamante un preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 106930069, nel quale comunicava che non era stato possibile individuare la soluzione tecnica di connessione nel punto della rete indicato dal reclamante, *“in quanto la potenza disponibile su tale punto è prossima allo zero”*;
21. il gestore presentava, quindi, la seguente soluzione tecnica di connessione alternativa:
 - a) realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20 kV, da collegarsi con una nuova Stazione Elettrica sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a 150 kV in doppia sbarra sulla direttrice “Potenza Est-Salandra”;
 - b) realizzazione dei raccordi di collegamento della suddetta direttrice con la sezione a 150 kV della futura stazione RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla linea di trasmissione a 380 kV “Laino-Matera”;
 - c) costruzione di un collegamento in alta tensione (AT) All-Acc 585 mm², per la connessione in antenna della nuova CP 150/20 kV alla Stazione Elettrica RTN;
 - d) quadro AT di cabina primaria, comprensivo dei dispositivi di protezione;
 - e) impianto di trasformazione AT/MT con n° 2 trasformatori da 40 MVA;
 - f) sezione MT in edificio predisposto e relativi collegamenti ai trasformatori, comprensivi di dispositivi di protezione e stazione di energia BT;
 - g) equipaggiamenti antinfortunistici;
 - h) costruzione di una linea MT in cavo aereo Al 150 mm²;
 - i) dispositivo di sezionamento, cabina di sezionamento, cabina di trasformazione MT/BT e linea elettrica BT;
22. il gestore stimava il tempo per la realizzazione dell’impianto di rete sopra descritto in circa tre anni, al netto del tempo necessario per l’ottenimento di autorizzazioni, atti di terzi (concessioni e servitù), e di quant’altro necessario alla costruzione e all’esercizio dell’impianto medesimo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

23. Il reclamante contesta l’eccessiva complessità della soluzione di connessione prevista dal gestore, anche in rapporto alla esigua taglia dell’impianto da connettere; in particolare, il reclamante, evidenziando che la nuova cabina primaria da realizzare dista 31,5 km dal sito di ubicazione del proprio

- impianto, mette in dubbio l'asserita impossibilità di connettere l'impianto di produzione in un punto della rete elettrica più vicino;
24. il reclamante dubita, inoltre, che la soluzione predisposta dal gestore costituisca la soluzione tecnica minima prescritta dal TICA. A tale proposito, il reclamante fa riferimento ad una propria, successiva, domanda di connessione, per un impianto di produzione da fonte eolica da 60 kW da realizzarsi in agro di Potenza (PZ), per la quale il gestore ha emesso un preventivo (identificato dal codice di rintracciabilità 106938502) contenente una più semplice soluzione tecnica; afferma, pertanto, il reclamante che, anche in relazione alla pratica 106930069, il gestore avrebbe dovuto prevedere tale più semplice soluzione di connessione;
25. in conclusione, il reclamante chiede che:
- l'Autorità obblighi il gestore ad emettere un nuovo preventivo, valutando la possibilità di connessione nel punto di inserimento sulla rete esistente indicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del TICA, nella domanda di connessione, ovvero valutando una soluzione tecnica minima più prossima al sito individuato per l'ubicazione dell'impianto di produzione;
 - corrisponda l'indennizzo automatico, ai sensi degli articoli 14 e 40 del TICA, da calcolarsi a partire dall'8 dicembre 2015 e fino alla data di emissione del nuovo preventivo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

26. Il gestore, nella propria memoria del 23 marzo 2016, afferma che la soluzione tecnica contenuta nel preventivo di connessione del 7 dicembre 2015 è dovuta alla saturazione della rete elettrica esistente;
27. per quanto invece riguarda la soluzione tecnica prevista nell'ambito della pratica di connessione 106938502, il gestore ritiene non confrontabile il progetto dell'impianto di rete riferito a detta pratica con quello oggetto del reclamo, a causa della rilevante distanza (oltre 16 km) esistente tra i due siti di ubicazione degli impianti di produzione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

28. Nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore ha precisato, a seguito di specifica richiesta dell'Autorità, che la linea elettrica su cui il reclamante ha richiesto la connessione del proprio impianto di produzione da fonte rinnovabile (linea in media tensione denominata "Pallareta") è alimentata dal trasformatore "Rosso" della Cabina Primaria di Potenza Est che, alla data di presentazione della domanda, risultava saturo a causa di precedenti richieste di connessione. Il gestore ha precisato, inoltre, che la semisbarra del suddetto trasformatore risultava ancora satura alla data del 20 maggio 2016;

29. dai dati trasmessi dal gestore nel corso dell'istruttoria, risultano riferite alla suddetta semisbarra della Cabina Primaria di Potenza Est, un totale di 353 pratiche per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Di tali impianti, 231 risultano in esercizio, mentre 122 risultano non in esercizio. Tali 122 impianti (non in esercizio), impegnano una potenza complessiva di circa 18 MW, pari ad oltre il 70% della potenza disponibile sulla semisbarra del trasformatore. Pertanto, poiché l'impegno effettivo della potenza associata agli impianti in esercizio è inferiore alla potenza disponibile sulla semisbarra di Cabina Primaria, nella specie, si tratta di un caso di c.d. saturazione "virtuale" della rete;
30. dall'analisi delle pratiche di connessione associate agli impianti di produzione non ancora in esercizio, è poi emerso che:
- a) con riferimento a 19 pratiche di connessione, associate ad impianti di produzione per una potenza complessiva di circa 7 MW, il produttore non ha rispettato gli obblighi informativi previsti dall'articolo 31, commi 1 e 2, del TICA. Nondimeno, con riferimento alle medesime pratiche, il gestore risulta inadempiente all'obbligo previsto dall'articolo 31, comma 3, del TICA, non avendo tempestivamente inviato al produttore il prescritto sollecito al rispetto degli obblighi informativi stabiliti dai commi 1 e 2 del già citato articolo 31 del TICA;
 - b) una (1) pratica per la connessione di un impianto di produzione di potenza pari a 60 kW, pur comparando nell'elenco delle pratiche che contribuivano a saturare la rete alla data del 20 ottobre 2015, risulta in realtà annullata dal gestore in data 2 ottobre 2015; pertanto, detta pratica non può essere considerata ai fini della saturazione della rete;
 - c) per un'altra (1) pratica di connessione, relativa ad un impianto in esercizio, il gestore ha conteggiato, ai fini della saturazione della rete, una potenza pari a 480 kW, mentre, in verità, il produttore aveva richiesto e ottenuto la connessione di un impianto di potenza pari a 60 kW;
 - d) due (2) pratiche di connessione, associate ad impianti di potenza complessiva pari a 120 kW, avrebbero dovuto essere annullate dal gestore prima del 20 ottobre 2015, in quanto il produttore non aveva nella specie dato riscontro a specifiche richieste del gestore;
31. in definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, analiticamente illustrate nell'Allegato A alla presente decisione, la potenza totale degli impianti di produzione associati alle pratiche di connessione di cui al precedente punto 30 – pari a circa 7,6 MW – non doveva essere conteggiata nella valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete; ed invero, se il gestore avesse correttamente adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 31, comma 3, del TICA, avrebbe potuto considerare decadute le suddette pratiche di connessione prima della elaborazione del preventivo inviato al reclamante in data 7 dicembre 2015, trovandosi, in tal modo, nella condizione di accogliere la richiesta presentata dal reclamante ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA;

32. ciò posto, l'eliminazione della potenza in immissione associata alle suddette pratiche di connessione, determina il venir meno dello stato di saturazione virtuale del trasformatore "Rosso" della Cabina Primaria di Potenza Est, facendo così venire del pari meno i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del reclamante, di ottenimento della soluzione tecnica di connessione nel punto della rete indicato nella propria domanda di connessione del 20 ottobre 2015.
33. Peraltro, dall'elenco delle 353 pratiche di connessione, emerge, inoltre, la presenza di:
- a) 13 pratiche di connessione, associate ad impianti di produzione di potenza complessiva pari a circa 3 MW, per le quali i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione risultano iniziati già negli anni 2011 e 2014, ma non ancora terminati. Per tali pratiche, il produttore risulta inadempiente all'obbligo informativo di cui all'articolo 10, comma 5, del TICA;
 - b) una (1) pratica di connessione, relativa ad un impianto di produzione non ancora entrato in esercizio, sebbene il produttore abbia dichiarato che i lavori di realizzazione dell'impianto sono terminati in data 5 ottobre 2015;
34. dall'istruttoria condotta con riferimento alle pratiche di cui al precedente punto 33, la cui situazione è descritta nell'Allegato B alla presente decisione emerge la necessità di un'attenta e approfondita verifica, da parte del gestore, in ordine all'effettivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione; tale verifica dovrà, in particolare, essere finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai produttori, nonché l'esistenza dell'iniziativa di realizzazione degli impianti; e ciò al fine di eliminare l'impegno virtuale della rete dalla potenza associata a quelle iniziative che si dovessero accertare ormai abbandonate da parte del produttore;
35. da ultimo, in riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui all'articolo 14 del TICA, si evidenzia che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non può essere accolta

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) in relazione alla pratica di connessione 106930069, avendo accertato la violazione, da parte di Enel Distribuzione S.p.a., dell'articolo 7, comma 3, lettera b), e dell'articolo 31, comma 3, del TICA;

2. di prescrivere a Enel Distribuzione S.p.a., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione:
 - di emettere un nuovo preventivo di connessione, accogliendo la richiesta, presentata da Energyka S.r.l. ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, di ottenere una soluzione tecnica di connessione riferita al punto esistente della rete elettrica indicato nella domanda di connessione del 20 ottobre 2015;
 - di verificare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione degli impianti di produzione associati alle pratiche di connessione di cui all'Allegato B, informando tempestivamente l'Autorità degli esiti delle suddette verifiche;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni